

Anci Veneto
Prot. 00003596 del 12/12/2012



0705 - politiche sociali - città sane



ASSOCIAZIONE
REGIONALE
COMUNI DEL VENETO

Via A. Rossi, 25 - 35030 Rubano (PD)
Tel. 0498979033 Fax 0498979037
E-mail anciveneto@anciveneto.org
Internet www.anciveneto.org



Rubano, 10 dicembre 2012

C 147

Alle Signore Sindache, ai Signori Sindaci dei Comuni Soci del Veneto
Ai Sigg. Direttori Generali delle USL Socie del Veneto
E., p.c.

Alle Signore, ai Signori componenti gli organi e direttivi
Anciveneto e Federsanità Federazione Veneta
Ai Signori Direttori e Segretari dei Comuni Soci del Veneto

Loro indirizzi

Care Colleghe, Cari colleghi,

In relazione al pagamento delle rette per il ricovero nelle case di riposo da parte dei Comuni è stato presentato dall'Onorevole Forcolin una interpellanza parlamentare a cui il Ministero ha assicurato una risposta nei giorni scorsi.

Anche se la risposta stessa non è esaustiva confidiamo nell'emanazione del D.P.C.M., atto che permetterà di attivare in merito le procedure previste.

Siamo in attesa comunque di ulteriori più specifiche informazioni da parte delle competenti autorità nazionali.

Gli uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

L'occasione Ci è gradita per salutarVi con viva cordialità.

IL PRESIDENTE
Giorgio Dal Negro

IL PRESIDENTE
Gianluca Forcolin

ALL./1
DM/mc



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Interrogazione a risposta immediata - *ON. FORCOLIN*

La questione richiamata dall'On. *FORCOLIN* è estremamente complessa e densa di implicazioni, sia sotto il profilo giuridico, che sotto quello finanziario, nonché - più in generale - sotto il profilo dell'equità sociale, in quanto impone una riflessione sul principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.

La particolare delicatezza dell'interrogazione in questione consiste nel fatto che essa impone di domandarsi a quale entità (comunità familiare ovvero soggetto pubblico) possa essere richiesto, in base alla Costituzione, di farsi carico (per così dire: 'in ultima istanza') degli oneri connessi all'assistenza di persone non autosufficienti.

Come osservato dall'On. interrogante, la questione controversa deriva dalle previsioni di cui dall'art. 3, comma 2-ter del d.lgs. 109 del 1998, il quale, nel prevedere l'emanazione di un D.P.C.M. relativo alla regolazione degli oneri in questione, ha - per un verso - indicato quale scopo ultimo quello della permanenza del soggetto svantaggiato presso il nucleo familiare di appartenenza, ma ha - per altro verso - affermato che per stabilire le modalità di contribuzione al costo della prestazione si debba tener conto della situazione economica del solo assistito.

A fronte di questa previsione normativa (di cui non è chiara la natura immediatamente precettiva o di mero principio) sono state avanzate due possibili opzioni interpretative:

- secondo una prima tesi (fatta propria dalla sentenza del T.A.R. del Veneto richiamata dagli Onn.li interroganti), l'art. 3, comma 2-ter del d.lgs. 109 del 1998 avrebbe una portata immediatamente precettiva ed imporrebbe di tenere conto della situazione economica del solo assistito al fine di determinare la contribuzione al costo della prestazione. Secondo tale tesi, gli Enti locali non potrebbero discostarsi da questa norma immediatamente vincolante e, se lo facessero, porrebbero in essere un atto illegittimo (occorre sottolineare che questa prospettazione è condivisa anche da alcune sentenze del Consiglio di Stato);

- secondo una diversa tesi (richiamata dagli Onn.li interroganti e talvolta condivisa dai Giudici amministrativi di appello), la richiamata disposizione del 1998 avrebbe una portata di mero principio e non impedirebbe ai Comuni di adottare una diversa disciplina in tema di distribuzione degli oneri per le prestazioni di assistenza alle persone non autosufficienti. Oltretutto, la richiamata disposizione non potrebbe operare in modo direttamente vincolante fino all'emanazione del D.P.C.M. previsto dallo stesso articolo 3, comma 2-ter.

Ora, la questione è estremamente complessa sotto il profilo giuridico e occorre ammettere che la disposizione in parola lascia adito a interpretazioni difformi, ciascuna delle quali in sé plausibile.

D'altra parte, il Governo non può non avere il massimo rispetto dell'operato della magistratura e deve auspicare che il parziale contrasto di giudicati cui ho fatto cenno possa al più presto essere ricomposto nelle competenti sedi, evitando non opportuni interventi dell'Esecutivo nell'interpretazione ed applicazione di norme di diritto.

D'altra parte è evidente che la certezza dei rapporti e dei diritti (in specie, in un settore così delicato) rappresenti un valore in sé al cospetto del quale il Governo non può esimersi dall'intervenire con gli strumenti più adeguati.

A risolvere le predette difficoltà interpretative, dovrebbero intervenire le disposizioni attuative dell'articolo 5 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La norma citata prevede una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta e

l'eventuale ridefinizione dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica.

In proposito, è intenzione del Governo intervenire prevedendo una disciplina particolare nel caso di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte di persone adulte.

In particolare, nel calcolo dell'indicatore si farebbe riferimento ad un nucleo familiare ridotto, includendo solo i legami parentali più stretti (coniuge e figli) e prevedendo per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo di tenere conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. Tale previsione viene incontro alla necessità di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo - in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti - dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.